



SERVIZIO DI POLIZIA ECOZOOFILA COMANDO PROVINCIALE

REGOLAMENTO delle GUARDIE COMUNALI **per il SERVIZIO di POLIZIA ECOZOOFILA** **degli ENTI PUBBLICI LOCALI**

ART. 1

L'Ente, con propria delibera di Giunta, ha istituito il "Servizio di Polizia EcoZoofila" affidando la gestione in forma gratuita di tale servizio, alla Sezione Provinciale di Cosenza dell'ANPANA - OEPA. L'ANPANA OEPA dispone di **Soci** che operano, a titolo volontario e gratuito, in nome e per conto dell'**Associazione** e che, dopo aver dimostrato la propria idoneità al servizio sono proposti, per la nomina a **Guardie Comunali**, al **Presidente Provinciale** dal **Comando Provinciale**, previa ratifica del Consiglio Direttivo Sezionale. I suddetti **Soci** entrano quindi a far parte del **Corpo delle Guardie Comunali per il Servizio di Polizia EcoZoofila** operanti per Enti Pubblici Locali. Le **Guardie Comunali** affiancano gli Organi Pubblici ed i vari Corpi di Vigilanza dello Stato e delle Autorità Locali (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato o delle Regioni, Capitanerie di Porto, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, CRI, organi di Polizia Locale, servizi ASL ecc.) provvedendo assieme ad essi alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, alla difesa del patrimonio zootecnico, faunistico ed alla tutela ambientale.

ART. 2

Le **Guardie Comunali** devono essere **Soci Operatori** dell'**Associazione** e garantire, con impegno sottoscritto, la propria adesione e accettazione delle norme statutarie e del presente regolamento che ne disciplina il servizio ed il comportamento. Esse si assumono anche tutte le responsabilità civili e penali concernenti il loro operato quando questo non sia conforme alle direttive ricevute ed alle funzioni attribuite dalle nomine delle **Autorità** competenti ed autorizzano, di conseguenza, il **Comando Provinciale** a prendere provvedimenti disciplinari ed a procedere nei loro confronti civilmente e penalmente. Esse non devono svolgere attività in contrasto con le norme statutarie (vedi artt. 25-26-27 dello statuto ANPANA-OEPA).

ART. 3

Le **Guardie Comunali** sono proposte, per la nomina, dal **Presidente Provinciale dell'Associazione** su proposta del Comandante Provinciale, per esse si può richiedere che siano nominate direttamente dagli **Enti Pubblici** interessati, mediante delibera di **Giunta** (se l'Ente è il **Comune**, la **Provincia**, ecc.) o dal Consiglio di Amministrazione (se l'Ente è un **Parco Regionale**) oppure richiedere, se dovesse essere necessario, il **Decreto** di nomina prefettizia a **Guardie Particolari Giurate**. È possibile, inoltre, stipulare una **convenzione** tra l'**Associazione** stessa e l'**Ente** deliberante, se si dovesse ravvisarne la necessità o per particolare esigenze dell'Ente stesso. Le **Guardie**, qualunque sia la loro nomina, si impegnano a sottostare al presente regolamento e a rispettarlo integralmente. Di conseguenza se ne chiede la presa d'atto e la piena adesione anche alle **Autorità** ed agli organi competenti preposti alla nomina delle **Guardie** in questione.

ART. 4

Presso la **Sezione** territoriale **Provinciale** è costituito il **Comando Provinciale** delle Guardie Comunali adibite al Servizio di Polizia EcoZoofila nei limiti degli organici disciplinati secondo il presente **Regolamento** e le norme statutarie dell'**Associazione**. Il Comando Provinciale avrà cura, laddove se ne presenti la necessità, di istituire Distaccamenti Operativi. Per essere proposto a conseguire la nomina a **Guardia Comunale**, l'interessato deve redigere domanda scritta indirizzata al **Comando Provinciale** o alla Sezione Provinciale. Qualora la sua domanda venga accolta, l'aspirante dovrà frequentare come **Allievo Guardia** un corso di formazione **teorico - pratico** per le materie attinenti il servizio che dovrà svolgere, della durata di almeno 60 ore, al termine del quale verrà stilata una graduatoria di merito dalla quale verranno attinti i nominativi di coloro che, ritenuti idonei al servizio, il **Comando Provinciale** intenderà proporre per la nomina, a seconda delle esigenze operative del momento.

ART. 5

Il compito delle **Guardie** non consiste esclusivamente nella prevenzione e repressione delle infrazioni ma anche e soprattutto nella promozione e educazione all'animalismo ed alla ecologia intesi come convinto e civile rispetto degli animali e dell'ambiente. Esse non devono mai indulgere in atteggiamenti che possano prestare il fianco a critiche o lamentele e, a tal fine, devono sempre ricordare che, per la buona riuscita del servizio, è necessario godere della stima e della fiducia del pubblico e che queste si ottengono solamente adottando modi educati ed una condotta esemplare sotto ogni aspetto. Di fondamentale importanza è anche lo scrupoloso rispetto dei diritti e delle libertà che le leggi accordano ai cittadini. Quando si rende necessario il loro intervento le **Guardie** devono agire con prontezza, calma e prudenza, fattori questi che permettono di valutare sempre esattamente le situazioni e di non varcare i limiti tracciati e imposti dalle leggi. Le **Guardie** che in

qualsiasi contingenza di servizio si trovino in numero insufficiente al bisogno o prevedano la possibilità di incontrare situazioni di difficoltà o pericolo, non devono esitare a richiedere l'appoggio e l'assistenza di altri Agenti della Forza Pubblica.

ART. 6

Le **Guardie** offrono la propria collaborazione volontaria e gratuita per l'assolvimento dei compiti loro affidati e per l'espletamento del servizio nei modi e tempi loro indicati obbedendo alle disposizioni impartite dai superiori. Esse devono dare disponibilità operativa non inferiore a **40 ore** mensili. Qualora per motivi personali non potessero assolvere a tale impegno ne devono dare comunicazione scritta al **Comandante Provinciale**, fermo restando che detti esoneri non superino i minimi che discrezionalmente verranno indicati, superati i quali saranno soggetti a sanzioni disciplinari e comunque devono garantire la loro opera almeno due volte al mese. Le **Guardie** devono anche impegnarsi a frequentare i corsi di aggiornamento e perfezionamento che verranno istituiti dall'**Associazione** anche in collaborazione con Enti, Istituzioni o Autorità Pubbliche.

ART. 7

Le **Guardie Comunali** usualmente prestano servizio in pattuglie composte da almeno due Agenti al comando di un **Capo pattuglia**. In casi di particolare urgenza o necessità esse possono operare da sole, ma a tal fine, devono sempre ottenere l'autorizzazione del **Comandante Provinciale**. Può accadere che si renda necessario l'intervento immediato di una **Guardia**, anche fuori servizio. In tali circostanze questa deve avvertire al più presto il proprio **Comandante Provinciale** fornendogli anche un rapporto scritto sull'accaduto. Le **Guardie** operano secondo un **Ordine di servizio** firmato dal **Comandante Provinciale**, contenente i nomi delle **Guardie** e del **Capo pattuglia**, il tipo di servizio comandato, le località dove questo deve essere svolto, l'ora d'inizio e fine del servizio, il mezzo utilizzato ed i Km. percorsi, una breve relazione sull'attività svolta, l'indicazione di eventuali verbali elevati e di altre Forze dell'Ordine con cui si è collaborato. Presso ogni **Comando Provinciale** deve essere tenuto un registro sul quale vengono riportati giornalmente i servizi svolti ed i nominativi delle **Guardie** impegnate. Gli eventuali **Distaccamenti Operativi**, formati per esigenze operative, hanno l'obbligo di inviare trimestralmente un rapporto scritto sui servizi svolti ed inviarlo al **Comando Provinciale**. Dovranno inoltre, entro il 31 Gennaio successivo, inviare la relazione annuale con statistiche dei servizi svolti e sul comportamento e l'operato di ogni singola **Guardia**. Presso il **Comando Provinciale** sarà predisposto un apposito registro destinato a catalogare le relazioni ricevute.

ART. 8

Il **Comandante Provinciale**, previa ratifica del **Presidente Provinciale**, assegna i ruoli, ed attribuisce, sempre su indicazione del **Presidente Provinciale**, le funzioni ai vari

Responsabili di Settore Operativo e consegna loro, per conto dell'Ente deliberante, i Decreti di Nomina e le tessere di riconoscimento per il servizio, vidimate secondo i criteri riconosciuti dalla legge e dalla delibera di nomina dell'Ente. Le citate tessere saranno registrate per conto degli enti deliberanti dal Comando Provinciale e dovranno riportare i dati personali le funzioni ed i ruoli ricoperti dalle **Guardie** secondo l'organigramma interno del **Comando Provinciale** (vedi prospetto in appendice). Le tessere sono di colore **rosso** per i ruoli **DIRIGENTI**, **verde** per i ruoli **ISTRUTTORI** e **azzurre** per gli **AGENTI**. Le **Guardie Comunali** espletano il proprio servizio indossando l'uniforme prescritta, (vedi specifiche) oppure, dietro autorizzazione del **Comandante Provinciale**, in abiti civili esibendo i distintivi di riconoscimento previsti. Esse, comunque devono sempre essere munite della tessera di riconoscimento che va conservata con la massima cura e restituita quando per qualsiasi motivo non si espleta più attività alle dipendenze del Comando Provinciale. L'uniforme e gli abiti civili devono sempre essere in stato tale da potersi indossare senza offendere la dignità del **Corpo** di appartenenza. Le **Guardie** in servizio hanno l'obbligo di aderire a tutte le richieste di intervento ad esse rivolte dalle Forze dell'Ordine, da Istituzioni o da Enti Pubblici fornendo tutta la collaborazione e l'appoggio necessari. Le **Guardie** devono attenersi al rispetto dei ruoli e delle funzioni previste dall'organigramma interno del **Corpo** rispettandone la gerarchia. L'inosservanza di tale disposizione verrà punita con sanzioni disciplinari. Esse devono rispettare anche la competenza territoriale ed i compiti d'istituto di loro pertinenza. Qualsiasi abuso commesso in tal senso procurerà conseguenze personali civili o penali oltre a severe sanzioni disciplinari.

ART. 9

I provvedimenti disciplinari a carico di una **Guardia** possono essere **Ordinari** o **Speciali**.

- 1) **ORDINARI**: Si applicano per lievi infrazioni alle norme statutarie o al regolamento. I provvedimenti disciplinari ordinari sono cumulabili fino a determinare la radiazione e la conseguente revoca della nomina a Guardia. Essi sono così articolati:
 - a) **Prima infrazione**: ammonizione scritta.
 - b) **Seconda infrazione**: sospensione, per iscritto, dal servizio con ritiro della tessera e relativo decreto di nomina (se posseduto) per un tempo che sarà determinato dal **Comando Provinciale** (adottata con esecuzione immediata dal Comandante Provinciale).
 - c) **Terza infrazione**: radiazione ed espulsione, per iscritto, dall'**Associazione** e revoca definitiva di tutte le nomine (adottata con esecuzione immediata dal Consiglio Direttivo Sezionale riunito d'urgenza).

- 2) **SPECIALI**: si applicano quando la **Guardia** commette infrazioni alle norme statutarie ed al regolamento talmente gravi da creare disservizi o discredito al prestigio del **Corpo** o della **Associazione**. Il provvedimento speciale comporta la radiazione e l'espulsione dal **Corpo** e dall'**Associazione** e da qualsiasi incarico in essa svolto e la revoca definitiva delle nomine a Guardia (adottata con esecuzione immediata dal Consiglio Direttivo Sezionale riunito d'urgenza).

ART. 10

Tutti i provvedimenti disciplinari sono resi esecutivi dal **Comandante Provinciale** o suo delegato, che può adottare provvedimenti direttamente quando gli pervengano notizie o prove di comportamenti che ne giustifichino l'applicazione a carico di qualsiasi **Guardia**. Tra i provvedimenti disciplinari può essere adottato anche quello dell'esonero dalla funzione o grado che la **Guardia** punita rivestiva. I provvedimenti disciplinari possono essere proposti, al **Comandante Provinciale** o suo delegato, da qualsiasi incaricato con qualifica e ruolo superiore nei confronti dei subalterni e viceversa, mediante comunicazione scritta comprovante la ricezione ove saranno espressi chiaramente e dettagliatamente i motivi oggetto del reclamo. Il **Comandante Provinciale** o suo delegato verificherà la consistenza dei fatti e adotterà i debiti provvedimenti i quali saranno comunicati alla **Guardia** sotto inchiesta che avrà dieci giorni per opporre reclamo, sempre con comunicazione scritta comprovante la ricezione, al **Comando Provinciale** il quale si esprimerà in maniera definitiva in merito con comunicazione alla Presidenza Provinciale.

ART. 11

Le **Guardie** munite di licenza di porto personale d'arma corta e/o lunga per difesa personale, possono ottenere l'autorizzazione del **Comandante Provinciale**, previo parere favorevole del **Presidente Provinciale** a portare le armi di loro proprietà durante il servizio. Le **Guardie** devono sempre gestire e maneggiare le proprie armi con la massima attenzione e diligenza rispettando tutte le procedure di sicurezza ed adempiendo a tutte le incombenze previste a tale proposito dalla legislazione vigente. Le **Guardie** non devono mai dimenticare che il porto di un'arma implica un'enorme responsabilità morale, oltre che penale e civile, e che il suo eventuale utilizzo è previsto dalla normativa vigente esclusivamente in casi di eccezionale gravità e provato pericolo. L'uso improprio o ingiustificato di un'arma comporta gravissime conseguenze personali di carattere penale e civile oltre a pesanti sanzioni disciplinari da parte del **Comando Provinciale** a tutela dell'immagine del **Corpo** e dei suoi appartenenti. In ogni caso le **Guardie** autorizzate, devono portare le armi secondo le modalità previste dal presente regolamento e dalle circolari emesse, a tale proposito, dal **Comando Provinciale**. Come principio generale l'arma corta va portata esposta, in fondina chiusa durante il servizio in uniforme, solo e soltanto quando il porto d'armi per difesa personale venga rilasciato in funzione del servizio svolto, oppure va sempre occultata durante l'attività svolta anche se in abiti civili. E' tassativamente proibito qualsiasi atteggiamento esibizionistico collegato al porto dell'arma che deve essere considerata esclusivamente come parte dell'equipaggiamento di servizio. E' inoltre tassativamente vietato il porto e l'utilizzo di armi giocattolo.

ART. 12

Eventuali modifiche al presente **Regolamento** ed alle sue norme potranno essere apportate dal **Comandante Provinciale**, previa consultazione e ratifica della **Presidenza Provinciale**, che ne darà comunicazione a tutti gli Organi competenti, alle **Guardie** e all'**Associazione**. Il presente **Regolamento** con le norme in esso contenute è sottoposto all'approvazione del **Consiglio Direttivo Provinciale** e raccoglie le indicazioni dello

Statuto, pertanto la sua applicazione è di immediata osservanza. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come **Regolamento Ufficiale** delle Guardie Comunali per il Servizio di Polizia EcoZoofila gestite dall'**ANPANA-OEPA Sezione Provinciale di Cosenza**. Il Comandante Provinciale avrà cura di notificare ad ogni Guardia, il presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente **Regolamento** si fa riferimento alle disposizioni previste dal Codice Civile, Penale e Procedura Penale. Il presente **Regolamento** consta di n°12 articoli e di n°3 appendici, recante il timbro della **Presidenza Provinciale**.

Il presente Regolamento è entrato in vigore inderogabilmente a far data dal 01/01/2016

Paola, li 01/01/2016

Il Presidente Provinciale
Giuseppe Maddalena



1° APPENDICE AL REGOLAMENTO

RUOLI E FUNZIONI

RUOLO DIRIGENTI PROVINCIALI

(dirigente comandante capo – dirigente comandante – dirigente maggiore)

- PRESIDENTE PROVINCIALE (se Guardia) 3/2/1 stelle + torre

(dirigente maggiore – dirigente capo – secondo dirigente)

- VICE PRESIDENTE PROV. (se Guardia) 1 stelle + torre o 3/2 stelle

(dirigente maggiore – dirigente capo – secondo dirigente – primo dirigente)

- ISPETTORE DIRIGENTE 1 stella + torre

(dirigente capo – secondo dirigente)

- COMANDANTE PROVINCIALE 3/2 stelle sotto pannate di rosso

(secondo dirigente – primo dirigente)

- VICE-COMANDANTE PROVINCIALE 2/1 stella sotto pannate di rosso

(primo dirigente)

- ISPETTORE PROVINCIALE 1 stella

RUOLO ISTRUTTORI

(istruttore maggiore)

- COMANDANTE DI DISTACCAMENTO TERRITORIALE 3 barrette
Sotto pannate

(istruttore capo)

- VICE-COMANDANTE DI DISTAC. TERRITORIALE 2 barrette
Sotto pannate

(istruttore capo – istruttore ordinario)

- COMANDANTE DI DISTACCAMENTO OPERATIVO 2/1 barrette
Sotto pannate

(istruttore maggiore - istruttore capo – istruttore ordinario)

- REFERENTE SETTORE OPERATIVO (tutele ambientale, caccia, pesca, ecc.)
3/2/1 barretta

(aiutante istruttore)

- VICE - COMANDANTE DI DISTACCAMENTO OPERATIVO 2 galloni gialli

ALTRI OPERATORI

- VICE AIUTANTE ISTRUTTORE 1 gallone giallo

- AGENTE MAGGIORE 2 galloni rossi

- AGENTE CAPO 1 gallone rosso

- AGENTE SCELTO 1 baffo rosso

NOTA ESPLICATIVA :

ALLIEVO GUARDIA: è un **Socio Operatore** ANPANA-OEPA che sta completando il proprio addestramento per conseguire la nomina a Guardia.

AGENTE SCELTO: è un **Socio Operatore** ANPANA-OEPA che ha conseguito la nomina a Guardia dal Comando Provinciale.

AGENTE CAPO: è un **Agente Scelto** con almeno tre anni di anzianità di servizio nel ruolo di Agente che si è distinto per disponibilità e scrupolo nell'assolvimento dei propri compiti.

AGENTE MAGGIORE: è un **Agente Capo** dotato di anzianità di servizio almeno quinquennale che ha dato prova di particolari competenze operative e che mette la propria professionalità ed esperienza a disposizione degli Agenti meno esperti.

VICE AIUTANTE ISTRUTTORE: è un **Agente Maggiore** che si è distinto per la sua disponibilità nell'assolvimento dei compiti a lui assegnati.

VICE-COMANDANTE DI DISTACCAMENTO OPERATIVO: è un **Istruttore o Aiutante Istruttore** dotato di una anzianità di servizio tale, da poter essere proposto, al Comando Provinciale, da un Comandante di Distaccamento Operativo come suo Vice.

REFERENTE DI SETTORE OPERATIVO: è un **Istruttore** che si è specializzato nella conoscenza dei vari aspetti che caratterizzano un determinato servizio e rappresenta un sicuro punto di riferimento per i colleghi.

COMANDANTE DI DISTACCAMENTO OPERATIVO: si tratta della ridenominazione della funzione di Comandante di Stazione riservata ad un **Istruttore** con adeguata anzianità di servizio e che ha mostrato qualità professionali ed organizzative tali da essere ritenuto idoneo a tale funzione dal Comandante Provinciale.

VICE-COMANDANTE DI DISTACCAMENTO TERRITORIALE: è un **Comandante di Distaccamento Operativo** dotato di una anzianità di servizio tale, da poter affiancare, come Vice, il Comandante di Distaccamento Territoriale. Viene scelto dal Comandante Provinciale e potrà continuare a mantenere la funzione di Comandante di Distaccamento Operativo.

COMANDANTE DI DISTACCAMENTO TERRITORIALE: è un **Comandante di Distaccamento Operativo** al quale il Comando Provinciale potrà affidare la gestione ed il coordinamento delle attività di una area della Provincia. Uomo di fiducia del Comando Provinciale, rappresenta il Comandante nel Territorio a lui assegnato e ha il compito di vigilare sulle attività svolte dai Distaccamenti Operativi. Presso la sede del suo Comando Operativo verrà istituito il Comando Territoriale.

ISPETTORE PROVINCIALE: proviene dal **Ruolo Istruttori**. Dotato di provata esperienza e professionalità, gode della completa fiducia del **Comando Provinciale** da cui riceve incarichi particolari, anche temporanei, confacenti alle proprie competenze. Può essere utilizzato anche quale assistente e/o collaboratore di **Dirigenti Provinciali**.

VICE COMANDANTE PROVINCIALE: viene definita e codificata una funzione che permette al **Comandante Provinciale** di venire affiancato, nei suoi vari compiti, da uno o più stretti collaboratori, di sua scelta, proveniente dal **Ruolo Istruttori**.

COMANDANTE PROVINCIALE: è nominato dalla Dirigenza Provinciale. Scelto tra il **Ruolo Dirigenti** deve aver maturato una esperienza tale da poter dirigere e gestire un Comando Provinciale; deve avere una anzianità di servizio non inferiore ad anni dieci. Nelle Sezioni Provinciali di nuova formazione si potrà derogare alla anzianità di servizio purché la gestione del Comando Provinciale sia sotto la diretta supervisione del Presidente Provinciale, se presente, o di suo delegato.

ISPETTORE DIRIGENTE : funzione conferita ad un appartenente al **Ruolo Dirigenti** dotato di provata esperienza e professionalità e che gode della completa fiducia del **Nazionale** da cui riceve incarichi particolari, anche temporanei, confacenti alle proprie competenze.

L'organigramma prevede una serie di Ruoli e Funzioni che verranno interamente assegnate solamente quando le persone preposte riterranno di aver individuato gli elementi e le situazioni propizie per le nomine. Di conseguenza, le funzioni indicate, che si riferiscono ad uno schema organizzativo generale, saranno attribuite, di volta in volta, secondo un piano articolato e complesso che non potrà essere predisposto e definito in scansioni temporali di breve termine. È possibile, in qualsiasi momento, la presentazione di una proposta motivata di encomi da assegnare alle Guardie. Ogni cinque anni di anzianità continuativa di servizio la Guardia può maturare, a discrezione del Comando Provinciale previa ratifica del Consiglio Direttivo Sezionale, l'avanzamento di grado.

2° APPENDICE AL REGOLAMENTO

MOTORIZZAZIONE

I mezzi di servizio devono possedere le seguenti caratteristiche:

AUTOVEICOLI

- 1. Il colore della carrozzeria è il “Bianco”;**
- 2. Sulle portiere laterali, nella parte inferiore, deve essere riportata la scritta in colore giallo-oro/verde in lettere maiuscole “GUARDIE ECOZOOFILA” con lo stemma del Corpo. Sarà inoltre applicata una fascia di colore giallo-oro-verde su tutta la fiancata. Nella parte posteriore, potrà essere applicato un rettangolo di cm 20 x 15. con diagonale di colore verde, che viene applicato su sfondo bianco. Nella parte superiore (in due righe) del rettangolo, deve essere riportata la scritta “A.N.P.A.N.A. – O.E.P.A.”. Nell’angolo inferiore destro va riportato un cerchio indicante il numero del veicolo;**
- 3. Sui parafranghi anteriori potrà essere posto, in un cerchio, il numero del veicolo;**
- 4. Il tetto del veicolo potrà essere decorato con una V, di colore verde, con il vertice nella parte anteriore e il punto di riferimento sarà il numero del veicolo;**
- 5. Sul parabrezza e sul lunotto deve essere riportata, nella parte alta, la scritta in lettere di colore giallo, in due righe, “Servizio di” e “POLIZIA ECOZOOFILA”.**

MOTOCICLI

- 1. Il colore della carrozzeria è il “bianco”;**
- 2. Lateralmente deve essere riportata la scritta in colore giallo-oro-verde in lettere maiuscole “GUARDIE ECOZOOFILA”, con lo stemma del Comando;**
- 3. Sui porta documenti posteriori, la scritta “Servizio di Polizia EcoZoofila”.**

NATANTI

1. Il colore è il “bianco”.
2. Lateralmente, la scritta in colore giallo-oro-verde “GUARDIE ECOZOOFILE ”.

I mezzi in dotazione potranno essere dotati di dispositivi acustici di allarme e di lampeggiante blu così come previsto dalla normativa vigente.

In ogni caso, per ogni veicolo, sarà predisposto - di volta in volta - idonea procedura per l'esatta colorazione e posizionamento delle scritte di cui sopra.

IL PRESIDENTE PROVINCIALE

Giuseppe Maddalena



3° APPENDICE AL REGOLAMENTO

IL "DECALOGO" DELLA GUARDIA VOLONTARIA" (Codice Deontologico)

1. La Guardia volontaria opera per il benessere e la dignità della persona e per il bene comune, sempre nel rispetto dei diritti fondamentali dell'Uomo. Non cerca di imporre i propri valori morali.
2. Rispetta le persone con le quali entra in contatto senza distinzioni di età, sesso, razza, religione, nazionalità, ideologia o censo.
3. Opera liberamente sotto le direttive del suo Comando e dà continuità agli impegni assunti ed ai compiti intrapresi.
4. Interviene dov'è più utile e quando necessario, facendo quello che serve a non tanto quello che lo gratifica.
5. Agisce senza fini di lucro anche indiretto e non accetta regali o favori.
6. Collabora con altri volontari e partecipa attivamente alla sua Organizzazione. Prende parte alle riunioni per verificare le motivazioni del Suo agire, nello Spirito di un indispensabile lavoro di gruppo.
7. Si prepara con impegno riconoscendo la necessità della formazione permanente che viene svolta all'interno della propria Organizzazione.
8. E' vincolato all'osservanza del segreto professionale su tutto ciò che gli è confidato o di cui viene a conoscenza nell'espletamento della sua attività
9. Rispetta le Leggi dello Stato, nonché lo Statuto ed il regolamento della Sua Organizzazione e si impegna per sensibilizzare altre persone ai valori della sua Associazione di Volontariato.
10. Svolge la propria attività permettendo a tutti di poterlo identificare. Non si presenta in modo anonimo, ma offre la garanzia che alle Sue spalle c'è una Organizzazione riconosciuta dalle Leggi dello Stato.

Giuseppe Maddalena

